

GIUNTA REGIONALE

LA STAGIONE VENATORIA HA INIZIO IL 2 SETTEMBRE 2023 E TERMINA IL 31 GENNAIO 2024

I periodi di caccia per le diverse specie, riportati in TABELLA 1, sono di seguito indicati:

- a) Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*): nei giorni 2, 3, 6 settembre 2023 e dal 17 settembre al 22 ottobre 2023 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Tortora selvatica".
- b) Alzavola, Germano reale e Marzaiola: nei giorni 2, 3, 6, 9, 10, 13 settembre 2023 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia in preapertura" e dal 17 settembre 2023 al 15 gennaio 2024.
- c) Colombaccio: nei giorni 9, 10 e 13 settembre 2023 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia in preapertura" e dal 17 settembre 2023 al 22 gennaio 2024.
- d) Quaglia: il 13 settembre 2023 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Quaglia in preapertura" e dal 17 settembre al 30 ottobre 2023.
- e) Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia: nei giorni 2, 3, 6, 9, 10, 13 settembre 2023 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia in preapertura" e dal 17 settembre 2023 al 15 gennaio 2024.
- f) Lepre, Coniglio selvatico, Fagiano, Starna, Pernice rossa: dal 17 settembre al 3 dicembre 2023:

- per le specie Lepre, Fagiano e Starna la Regione, su proposta del Comitato di Gestione dell'A.T.C., limita l'accesso al prelievo e/o riduce i termini temporali di prelievo nel rispettivo territorio di competenza gestionale;
- nelle A.A.F.F.V.V., dove la Lepre e il Fagiano sono cacciabili sui specifici piani di prelievo annuali, la stagione venatoria termina il 10 dicembre per la Lepre e il 31 dicembre per il Fagiano.

- g) Coturnice: il prelievo della specie non è consentito ad eccezione dell'ATC MC 2 attraverso lo specifico Piano di gestione approvato dalla Regione e secondo le disposizioni dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

- h) Volpe: dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Volpe".

- i) Merlo: dal 17 settembre al 31 dicembre 2023.

- l) Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello: dal 17 settembre 2023 al 20 gennaio 2024.

- m) Allodola: dall'1 ottobre al 31 dicembre 2023.

- n) Canapiglia, Codone, Fischione, Mesolone: dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 (dal 21 al 31 gennaio 2024 la caccia è consentita nella sola forma "da appostamento").

- o) Moriglione: dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia al Moriglione".

- p) Moretta: dal 15 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 (dal 21 al 31 gennaio 2024 la caccia è consentita nella sola forma "da appostamento").

- q) Beccaccino, Porciglione, Frullino, Foliaga, Gallinella d'acqua: dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024.

- r) Combattente: dal 17 settembre all'8 ottobre 2023 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia al Combattente".

- s) Beccaccia: dall'1 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Beccaccia".

- t) Cinghiale con prelievo in forma collettiva (braccata e girata) ed in forma individuale (ad esclusione della caccia di selezione): nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica secondo il seguente calendario:

- province di Fermo, Ascoli Piceno: dal 15 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024.

- province di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata: dal 1 novembre 2023 al 31 gennaio 2024.

abbattuta.

NB: il prelievo della specie Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa, Cinghiale e Coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

GIORNATE DI CACCIA IN PREAPERTURA

Nei giorni di preapertura 2, 3, 6, 9, 10, 13 settembre (fatta eccezione per la caccia alla Quaglia regolamentata nello specifico paragrafo) si applicano le seguenti disposizioni di disciplina della caccia:

- a. l'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale;
- b. è vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo;
- c. l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia;
- d. l'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzogiornata successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria;
- e. è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia (dalle 12:00 alle 12:30 e, tranne il 13 settembre, dalle 19:00 alle 19:30);
- f. le disposizioni di cui alle lettere b, c, d, non si applicano nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agri-turistiche venatorie.

non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture. Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della Quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

- Carniere massimo giornaliero: 5 quaglie/cacciatore.

- Carniere massimo stagionale: 25 quaglie/cacciatore.

CACCIA AL MORIGLIONE

Per la caccia al Moriglione nella stagione venatoria 2023-2024 si applicano le disposizioni si applicano le seguenti disposizioni particolari derivanti dal Piano di gestione nazionale della specie:

- Piano di prelievo massimo: 320 moriglioni.

- Periodo di caccia: dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 21 al 31 gennaio 2024.

- Orari di caccia: negli orari di cui alla Tabella "Orari di caccia 2023-2024".

- Accesso al prelievo: limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale indicato dalla Regione.

- Carniere massimo giornaliero: 2 moriglioni/cacciatore.

- Carniere massimo stagionale: 10 moriglioni/cacciatore.

- Monitoraggio del prelievo:

- il monitoraggio del prelievo avverrà con l'acquisizione da parte degli AA.TT.CC. regionali e dell'Amm.ne regionale di specifica App (Regione Marche-Prelievo Moriglione 2023) e sistema gestionale a questa correlato che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.

- All'App potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2023-2024".

- Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Moriglione contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.

- L'Amm.ne regionale in collaborazione con gli AA.TT.CC. regionali verificherà al termine di ciascuna giornata di caccia attraverso il sistema gestionale collegato all'App i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo del Moriglione, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 320 moriglioni.

informazione:

- accertamento e segnalazione tramite il Servizio Agro-meteorologico dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche) delle condizioni suseposte;

- provvedimento di sospensione della caccia da parte del Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria;

- comunicazione tempestiva della sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate da parte del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie alle Amministrazioni provinciali, agli AA.TT.CC., alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali che attivano efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.

REGOLAMENTO DI CACCIA

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili nei giorni e nelle modalità di seguito indicati:

- SETTEMBRE 2023: nei giorni fissi di sabato 2, domenica 3, mercoledì 6, sabato 9, domenica 10, mercoledì 13, domenica 17, mercoledì 20, sabato 23, domenica 24, mercoledì 27, sabato 30.

- dal 01 OTTOBRE 2023 al 31 GENNAIO 2024: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì;

- dal 01 OTTOBRE al 30 NOVEMBRE 2023: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con la possibilità di utilizzare il cane per il recupero della selvaggina

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla Lepre, al Fagiano, alla Starna, alla Coturnice (qualora consentito), alla Pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici. In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4. Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse Lepre, Fagiano, Starna, Coturnice, Pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha di-

ritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

TESSERINO DI CACCIA

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di

gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (.), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda Faunistico Venatoria; se caccia in Azienda Agri-Turistica Venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (01 ottobre - 30 novembre); se caccia il cinghiale. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati. Per la Lepre, il Fagiano e la Starna deve essere indicato anche il relativo sesso. Qualora i capi della specie Beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della Volpe e del Cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (o) intorno alla rispettiva crocetta o punto (.), i cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari. La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C. Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti. I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'A.T.C. il tesserino di caccia entro il giorno 01/03/2024.

ALLENAMENTO ED USO DEI CANI

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche:

- Dal 16 al 31 agosto, tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00.
- Nel mese di settembre nelle sole giornate del 4, 7, 11, 14 dalle ore 06:00 alle ore 19:30.

L'allenamento è consentito sulle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), nei calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di 200 metri dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza e categoria, compresi i meticcì. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale, sentiti gli AA.TT.CC., individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

USO, ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEL FALCO

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria. La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

AREE DI RISPETTO

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS". L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione. Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando

quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario. Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparare nei giorni di martedì e venerdì. Il prelievo venatorio delle specie migratorie nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V.) è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

DIVIETI E LIMITAZIONI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per Germano reale, Pernice rossa, Pernice sarda, Starna, Fagiano, Colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della Beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- Cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000).
- Non è consentita la caccia da appostamento in qualsiasi forma al Beccaccio.
- Non è consentita la posta alla Beccaccia.
- Nelle Aree della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione:
 - della caccia da appostamento fisso e temporaneo;
 - della caccia in forma vagante nelle sole giornate di sabato e domenica;
 - della caccia agli Ungulati selvatici.

In recepimento del Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 così come interpretato con circolare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 09/02/2023, è vietato l'uso di munizioni caricate con pallini di piombo nelle zone umide classificate come aree Ramsar e in quelle ricadenti in aree della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione). Ai fini della conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche (fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna), il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 17 settembre 2023. Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al Cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana. Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 01 ottobre - 15 novembre 2023.

SANZIONI
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

RETE NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono applicate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, così come riportate nell'allegato B.

CACCIA IN PREAPERTURA				
GIORNI	SPECIE		ORARI	
2 SETT	Tortora selvatica	Germano reale	Cornacchia grigia	dalle 05:30 alle 12:00 dalle 15:00 alle 19:00
3 SETT		Alzavola	Gazza	
6 SETT		Marzaiola	Ghiandaia	
9 SETT	Germano reale Alzavola Marzaiola	Cornacchia grigia	Colombaccio	dalle 05:30 alle 12:00 dalle 15:00 alle 19:00
10 SETT		Gazza Ghiandaia		
13 SETT	Germano reale Alzavola Marzaiola	Cornacchia grigia	Colombaccio	dalle 05:30 alle 12:00
		Gazza Ghiandaia	Quaglia	

ORARI DI CACCIA 2023-2024	
SETTEMBRE	dal 01 al 13: come da orari di preapertura
	dal 17 al 30: dalle ore 06:00 alle ore 19:15
OTTOBRE	dal 01 al 16: dalle ore 6:00 alle ore 19:00
	dal 17 al 28 (termine ora legale): dalle ore 6:00 alle ore 18:30
NOVEMBRE	dal 29 al 30: dalle ore 05:30 alle ore 17:15
	dal 01 al 15: dalle ore 05:30 alle ore 17:15
DICEMBRE	dal 15 al 30: dalle ore 05:50 alle ore 17:00
	dal 02 al 14: dalle ore 06:00 alle ore 16:40
GENNAIO	dal 16 al 31: dalle ore 06:00 alle ore 16:45
	dal 01 al 15: dalle ore 06:00 alle ore 17:15
	dal 17 al 31: dalle ore 05:50 alle ore 17:45

NB: la caccia alla Beccaccia inizia un'ora dopo e termina mezz'ora prima rispetto agli orari sopra indicati

NELLA STAGIONE VENATORIA 2023-2024 È CONSENTITO A CIASCUN TITOLARE DI LICENZA ABBATTERE LE SPECIE CACCIABILI NEL NUMERO DI SEGUITO INDICATO

CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI 2023-2024			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	
Lepre comune	1	8 (limite che non si applica alle AA.FF.VV.)	Non più di 2 capi complessivamente
Coniglio selvatico	2		
Fagiano	2		
Starna	2		
Pernice rossa	2		
Coturnice	secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione della specie		Non più di 25 capi complessivamente
Tortora selvatica	5	15	
Colombaccio	6	10: dal 1 ott. al 15 nov.	
	Quaglia		
Allodola	5	25	
Beccaccia	3: ott, nov, dic	20	
	2: gennaio		
Beccaccino	8	40	
Frullino	8		
Folaga	8		
Gallinella d'acqua	8		
Porciglione	8		
Germano Reale	8		
Alzavola	8		
Marzaiola	8		
Canapiglia	8		
Fischione	8		
Moretta	8		
Moriglione	2	10	
Mestolone	8	40	
Codone	5	25	
Combattente	3	12	
Merlo	25 (5 nel mese di settembre)		
Tordo Bottaccio	25		
Tordo Sassello	25		
Cesena	25		
Ghiandaia	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Volpe	25		
Cinghiale	5		